Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 24 gennaio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 novembre 1941 XX, n. 1530.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria agli Schioppettieri, con sede in Palermo.

N. 1530. R. decreto 20 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria agli Schioppettieri, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 24 novembre 1941-XX, n. 1531.

Autorizzazione alla Scuola militare di Milano ad accettare una donazione.

N. 1531. R. decreto 24 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, la Scuola militare di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione fatta dagli eredi ed esecutori testamentari del defunto Adolfo Casanova della raccolta di libri e mobili per un valore complessivo di L. 1.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 5 dicembre 1941-XX, n. 1532.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Salvatore Borruso », con sede presso la Regia università di Roma.

N. 1532. R. decreto 5 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Salvatore Borruso » con sede presso la Regia università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1942-XX, n. 3.

Costituzione del Comitato interministeriale di coordinamento per approvvigionamento, distribuzione e prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 742, concernente disposizioni per la disciplina e il controllo dei prezzi dei generi di prima necessità;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito il Comitato interministeriale di coordinamento per gli approvvigionamenti, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal DUCE ed è composto dai seguenti membri: Segretario del P.N.F.; Ministro per le finanze; Ministro per l'agricoltura; Ministro per le corporazioni; Ministro per le comunicazioni; Ministro per gli scambi e valute; Sottosegretario agli interni; Sottosegretario alle fabbricazioni di guerra; Sottosegretario all'agricoltura; Sottosegretario alle corporazioni; Vice segretario del P.N.F.; Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito; Presidente Confederazione fascista degli agricoltori; Presidente Confederazione fascista industriali; Presidente Confederazione fascista commercianti; Presidente Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura; Presidente Confederazione fascista lavoratori dell'industria; Presidente Confederazione fascista lavoratori del commercio.

Art. 3.

Il Comitato è coadiuvato da una Segreteria, costituita e con sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il DUCE può chiamare a far parte del Comitato, per la trattazione di determinate questioni, dirigenti e componenti le organizzazioni politiche, economiche e corporative del Regime.

Art. 5.

E' organo esecutivo del Comitato, in ogni provincia, il prefetto nella sua qualità di presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni e di presidente della Sezione provinciale dell'alimentazione.

Art. 6.

Il presente decreto abroga le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 742, e ogni altra disposizione contraria.

Art. 7.

Il presente decreto-legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Camere legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — DI REVEL — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, *foglio* 82. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 gennaio 1942-XX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di San Leucio del Sannio (Benevento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di San Leucio del Sannio, avente sede nel comune di San Leucio del Sannio (Benevento), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di San Leucio del Sannio, con sede nel comune di San Leucio del Sannio (Benevento) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(280)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1941-XX.

Sottoposizione a sequestro della ditta F. Vintiadis, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto adottato dal prefetto di Genova in data 12 maggio 1941-XIX, ai sensi dell'art. 19 testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nei riguardi della ditta E. Vintiadis, con sede in Genova;

Considerato che dalle indagini compiute è risultato che la ditta E. Vintiadis è socia di fatto della ditta Mantacas e Vintiadis, con sede a Genova, che fu sottoposta a sequestro ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, con decreto interministeriale 17 marzo 1941-XIX;

Ritenuta la necessità di sottoporre a sequestro, ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, anche la predetta ditta E. Vintiadis, affidando il relativo incarico al prof. Scalise, sequestratario della ditta Mantacas e Vintiadis;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta E. Vintiadis, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. di gr. cr. prof. Giuseppe Scalise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(283)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1941-XX.

Sottoposizione a liquidazione della ditta Antonio Vorrea, con sede a Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1941, con il quale la ditta Antonio Vorrea, con sede a Genova, fu sottoposta a sequestro;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione economica dell'azienda, è opportuno disporne la liquidazione, affidando il relativo incarico all'attuale sequestratario prof. Giuseppe Scalise;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Antonio Vorrea, con sede a Genova, è sottoposta a liquidazione ed è nominato liquidatore il prof. Giuseppe Scalise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(282)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1942-XX.

Modificazioni alle vigenti disposizioni sulla fabbricazione dei prodotti tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 704, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1546, contenente norme integrative del R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, sulla disciplina delle miscele di fibre autarchiche nei prodotti tessili destinati al consumo nell'interno del Regno;

Visti i decreti Ministeriali 16 marzo 1941-XIX e 11 agosto 1941-XIX, contenenti norme per la fabbricazione di prodotti tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria;

Decreta:

Art. 1.

A modifica delle disposizioni dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, e dell'art. 1 del decreto Ministeriale 11 agosto 1941-XIX, è fatto obbligo:

a) alle aziende produttrici di filati di destinare la totalità delle materie tessili — esclusa la seta e fino al 31 luglio 1942-XX la fibra di gelso — di cui esse dispongono o disporranno in seguito per gli usi civili nell'interno del Regno, alla produzione di filati tecnicamente idonei alla fabbricazione dei prodotti tipo, come tali riconosciuti con disposizioni del Ministero delle corporazioni;

b) alle aziende produttrici di tessuti, di maglieria e di calzetteria di destinare la totalità delle materie tessili di cui essi dispongono o disporranno in seguito per gli usi civili nell'interno del Regno, alla fabbricazione dei prodotti tipo, come tali riconosciuti con disposizioni del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

È fatto obbligo alle aziende produttrici di denunziare all'Ente del tessile nazionale i quantitativi di prodotti tessili non tipo che esse hanno in corso di lavorazione alla data di pubblicazione del presente decreto, entro 10 giorni da tale data.

In via transitoria è consentito alle aziende predette di portare a termine la lavorazione dei quantitativi denunziati purchè non eccedano il limite percentuale finora consentito per i manufatti non tipo.

Art. 3.

Per la fabbricazione di manufatti tessili per articoli tecnici continueranno ad applicarsi le disposizioni in vigore.

Art. 4.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni dei decreti Ministeriali 16 marzo 1941-XIX e 11 agosto 1941-XIX.

Art. 5.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 21 gennaio 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(288)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1942-XX.
Disciplina del consumo dell'energia elettrica.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1941-XIX, n. 983;

Visti i decreti Ministeriali 8 novembre 1941-XX e 31 dicembre 1941-XX recanti norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica e degli orari di lavoro in rapporto a tale consumo;

Considerata la necessità di adottare nuove norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica in relazione alle esigenze belliche;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni del decreto Ministeriale 8 novembre 1941-XX sulla disciplina del consumo dell'energia elettrica, in quanto non siano modificate dal presente decreto, a partire dal quinto giorno dalla pubblicazione del presente decreto e fino a nuova disposizione, tutti gli utenti di energia elettrica per usi industriali, qualunque sia la potenza impegnata nei rispettivi contratti di fornitura, eccetto che nelle provincie della Sicilia e della Sardegna e nelle altre isole del Regno, devono ridurre, in ciascun periodo mensile, il consumo di energia elettrica del 20 % rispetto al consumo del corrispondente periodo mensile dell'anno 1941. In caso di utenze iniziate successivamente al 1° gennaio 1941, il consumo mensile di energia elettrica deve essere ridotto del 20 % rispetto al consumo effettuato nel mese di ottobre 1941.

A tale scopo i detti utenti devono, oltre il giorno di riposo settimanale ordinario, ridurre di una giornata la settimana lavorativa in rapporto a quella normalmente attuata da ciascuno di essi nel mese di dicembre 1941.

Qualora con tale sospensione non si raggiunga la riduzione del 20 %, gli utenti dovranno ridurre la durata o la intensità del lavoro nelle altre giornate in modo da raggiungere la detta percentuale; qualora invece la sospensione di una giornata di lavoro comporti una riduzione di oltre il 20 %, gli utenti avranno diritto di ricuperare l'eccedenza nelle altre giornate lavorative anche, eventualmente, attraverso prolungamenti dell'orario lavorativo fino ad un massimo giornaliero di dieci ore.

Tuttavia nessun utente è tenuto, per effetto delle disposizioni del presente decreto, a ridurre il proprio orario di lavoro settimanale al disotto di 28 ore.

Salve le eccezioni di cui al successivo art. 5, anche le industrie a ciclo di lavoro continuo, che non possono effettuare la sospensione di cui ai precedenti commi, devono adottare i provvedimenti necessari per ottenere il risparmio del 20 % nel consumo di energia elettrica.

Art. 2.

Nel caso in cui i prolungamenti di orario, necessari per l'attuazione del recupero di cui al 2° comma del precedente articolo, comportassero l'applicazione delle disposizioni di legge o di contratto collettivo sul riposo intermedio, ai sensi dell'art. 18 della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, gli utenti industriali sono dispensati dall'osservanza di dette disposizioni, purchè la durata del lavoro giornaliero non sia superiore alle ore otto.

Art. 3.

Le imprese fornitrici di energia elettrica sono autorizzate a sospendere la fornitura agli utenti, che superassero il consumo stabilito in base al precedente art. 1, con un preavviso agli utenti stessi di 24 ore, da comunicarsi telegraficamente anche al Ministero delle corporazioni, per il tramite dell'Ispettorato corporativo nella cui giurisdizione hanno sede gli stabilimenti che utilizzano l'energia.

Nel caso di stabilimenti ausiliari, il preavviso sarà di 48 ore, e dovrà essere comunicato telegraficamente anche al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, per i provvedimenti di competenza, e per conoscenza agli Ispettorati corporativi.

Art. 4.

Il presente decreto non si applica alle aziende che per usi industriali impieghino esclusivamente energia di propria produzione, quando i loro impianti non siano collegati con reti di distribuzione.

Le aziende che per usi industriali impieghino energia di propria produzione, ed i cui impianti siano collegati con reti di distribuzione, sono tenute ad effettuare le sospensioni di lavoro nelle misure di cui al precedente art. 1 e a mettere a disposizione delle imprese elettriche con le quali sono collegate la energia resa disponibile.

Art. 5.

La sospensione del lavoro di una giornata per settimana, nonchè la riduzione del consumo di energia ai sensi del precedente art. 1 non si applicano: agli stabilimenti militari, alle aziende artigiane, alle aziende elettriche, ai servizi di trasporto ferroviari, tramviari e filoviari, alle funivie, ai servizi telefonici, telegrafici e di radiocomunicazione, radiotrasmissione, radioaudizione, alle officine del gas, agli acquedotti, agli impianti di raccolta delle immondizie, alle fabbriche di ghiaccio, ai frigoriferi, agli essiccatoi, ai molini e frantoi, ai panifici, ai pastifici, alle centrali del latte, agli impianti di sollevamento d'acqua per le bonifiche, agli impianti di irrigazione, alla stampa di giornali quotidiani, ai cantieri per la costruzione di impianti idroelettrici, alle miniere, alla lavorazione di prodotti alimentari deperibili, ed a quelle lavorazioni continue che, a giudizio degli Ispettorati corporativi competenti per territorio, non consentano sospensioni o riduzioni senza grave danno agli impianti od ai materiali di lavorazione.

Su domanda degli interessati, gli Ispettorati corporativi possono concedere eventuali deroghe per determinate lavorazioni od operazioni, quando siano compiute in reparti separati o facilmente individuabili nel complesso aziendale, l'attività delle quali non comporti consumo di energia elettrica.

Per gli stabilimenti ausiliari il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra di concerto con il Ministero delle corporazioni può concedere l'autorizzazione ad adottare, in luogo della sospensione di lavoro di una giornata alla settimana, altri provvedimenti atti ad assicurare comunque la riduzione del 20 % nel consumo di energia.

Art. 6.

E' data facoltà al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra di assegnare agli stabilimenti ausiliari, o impegnati in fabbricazioni ritenute essenziali ed inderogabili ai fini bellici, quantità supplementari di energia, oltre a quella spettante a ciascuno stabilimento in applicazione del presente decreto.

A tale fine le singole imprese elettriche sono obbligate a fornire le dette quantità supplementari assegnate dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra entro un limite complessivo di energia pari, in ciascun mese, all'8 % dell'energia da ciascuna impresa prodotta.

Art. 7.

La giornata di sospensione del lavoro di cui al precedente art. 1 e le altre eventuali modalità di applicazione del presente decreto sono determinate dalle imprese elettriche d'intesa con i rispettivi utenti entro tre giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tali intese, che hanno efficacia obbligatoria per le parti, sono, a cura delle imprese elettriche, portate subito a conoscenza degli Ispettorati corporativi nella cui giurisdizione hanno sede gli stabilimenti che utilizzano l'energia.

Eventuali divergenze fra gli utenti e le imprese elettriche devono essere portate subito, a cura di queste ultime, a conoscenza degli Ispettorati corporativi nella cui giurisdizione hanno sede gli stabilimenti che utilizzano l'energia. Gli Ispettorati stessi adotteranno le opportune determinazioni che le parti sono tenute ad osservare dalla data della loro comunicazione.

Le aziende di cui al 2° comma dell'art. 4 devono sottoporre le loro proposte all'Ispettorato corporativo entro tre giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per gli stabilimenti ausiliari, le determinazioni saranno adottate dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra di concerto con il Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

I minimi di consumo di energia elettrica stabiliti nei contratti in vigore tra le imprese elettriche e le aziende di cui all'art. 1 del presente decreto sono ridotti, per la durata di validità del decreto stesso, della medesima percentuale di riduzione del consumo di energia conseguente alle limitazioni stabilite dal presente decreto.

Art. 9.

Ai contravventori delle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 641.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sostituisce, a decorrere dal 5° giorno dalla data della

sua entrata in vigore, il decreto Ministeriale 31 dicembre 1941-XX, concernente la disciplina degli orari di lavoro e della conseguente attività lavorativa delle aziende utenti di energia elettrica.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(285)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58 n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 12 gennaio 1942-XX, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pistolese Luigi, residente nel comune di Afragola, distretto notarile di Napoli, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 3 febbraio 1942, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 gennaio 1942-XX

(264) p. *Il Ministro*: PELOSI

Agli effetti dell'art. 58 n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 12 gennaio 1942-XX, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Capitano Giovanni, residente nel comune di Palermo è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 febbraio 1942, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 gennaio 1942-XX

(265) p. *Il Ministro*: PELOSI

Agli effetti dell'art. 58 n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 12 gennaio 1942-XX, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Anselmi Antonio, residente nel comune di Imperia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 1° febbraio 1942, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 gennaio 1942-XX

(266) p. *Il Ministro*: PELOSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 3227-18834 del 10 novembre 1941, il sig. Foà Libero fu Emanuele e di Ferioli Linda, nato a Sassuolo (Modena), residente a Modena, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome «Foà» con quello «Ferioli» ai sensi della legge 28 settembre 1940, n. 1459.

L'autorizzazione medesima è estesa ai figli Foà Valeria Giuliana e Vittorio di Libero e di Palladini Maria.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(246)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di vendita di olio di oliva in lattine

Con riferimento al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 131 del 5 giugno 1941-XIX, si precisa che il divieto di vendita di olio in lattine non è applicabile all'olio addizionato con le seguenti sostanze:

Canfora, fosforo, arsenico ed altri che vietano l'impiego diretto dell'olio per l'alimentazione.

Del pari è escluso dal divieto l'olio addizionato con l'uno per mille di salolo.

Il Ministro: PARESCHI

(293)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 gennaio 1942-XX - N. 9

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7915	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	44 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,025
Id 3,50 % (1902)	76,675
Id 3 % lordo	52,45
Id 5 % (1935)	92,65
Redimibile 3,50 % (1934)	72,825
Id 5 % (1936)	94,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,85
Buoni Tesoro novenn 4 % scad. 15 febbraio 1943	98,45
Id. Id Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	97,725
Id. Id. Id. 5 % Id (1944)	98,175
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,475
Id. Id. Id. 5 % Id. (1950)	97,475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco per alienazione di rendite di titoli del Debito pubblico

(Unica pubblicazione).

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Redim. 3,50 % (1934)	36350 160438	Marani Arturo fu Carlo. Con ipoteca per cauzione del titolare quale cassiere della Cassa compartimentale di Napoli delle Ferrovie dello Stato . . . . L.	455 — 420 —
Consol. 3,50 % (1906)	789917	Barone Vincenzo di Antonio. Con ipoteca per cauzione del titolare quale spacciatore all'ingrosso di generi di privative in Senise . . . »	147 —
Id.	789918	Padula Giovanni fu Raffaele Con ipoteca per cauzione di Barone Vincenzo di Antonio, quale spacciatore all'ingrosso di generi di privative in Senise . . . . . . »	150,50
Id.	139559 139560 452682 677430	Marati Paolo fu Salvatore. Con ipoteca a favore del Ministero PP. TT. per la cauzione dovuta dal titolare quale commesso e contabile pel servizio postale, telegrafico e telefonico »	7 — 105 — 49 — 70 —
Id.	774906	Calvo Elena fu Giuseppe ved. Campisi Giuseppe dom. a Noto (Siracusa). Con ipoteca a favore del Ministero PP. TT. per la cauzione dovuta da Campisi Giuseppe fu Paolo quale contabile pel servizio postale e telegrafico . . . . . »	87,50

Roma, addì 11 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(195)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di San Leucio del Sannio (Benevento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di San Leucio del Sannio, avente sede nel comune di San Leucio del Sannio (Benevento), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il prof. Roberto De Rita è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di San Leucio del Sannio, avente sede nel comune di San Leucio del Sannio (Benevento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1942-XX

V. AZZOLINI

(281)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Vista la graduatoria delle concorrenti a n. 27 posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1939-XVIII, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso con sede a Napoli e nominata con decreto Ministeriale 6 marzo 1941-XIX;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di cui sopra detto:

N.	Concorrente		Punti	
1)	Scarano Maria Giuseppe	voti	63.000	su 100
2)	Citriniti Maria	»	62.125	»
3)	Biondi Bice	»	57.625	»
4)	Ferrero Elettra	»	56.875	»
5)	Brescia Angelina	»	56.375	»
6)	Falco Matilde	»	56.000	»
7)	De Fazio Vincenza	»	56.000	»
8)	Papararo Letizia, coniugata con prole	»	55.000	»
9)	Bonanno Teresa	»	55.000	»
10)	Sarrapochiello Rosa	»	54.750	»
11)	D'Ambrosio Rosaria, coniugata	»	53.875	»
12)	Vecchione Raffaela	»	53.875	»
13)	Griffo Elena	»	53.250	»
14)	Pontorieri Anna	»	53.000	»
15)	Vivenzio Genoveffa, servizio prestato presso l'Amministraz cui concorre, coniugata con prole	»	52.875	»
16)	Faci Adriana, servizio prestato presso l'Amministrazione cui concorre	»	52.875	»
17)	Galeotti Maria Anna, coniug. con prole	»	52.875	»
18)	Moretti Silvia	»	52.875	»
19)	Gerundo Ilda, coniugata con prole	»	52.750	»
20)	Gatto Iolanda	»	52.750	»
21)	Serino Maddalena, servizio prestato presso l'Amministrazione cui concorre, coniugata con prole	»	52.250	»
22)	Cossa Disolina, servizio prestato presso l'Amministrazione cui concorre	»	52.250	»
23)	Palma Carmela, servizio prestato presso l'Amministrazione cui concorre	»	52.125	»
24)	Cafaro Desdemona	»	52.125	»
25)	Aretini Olga	»	51.875	»
26)	Grasso Luisa, servizio prestato presso l'Amministrazione cui concorre	»	51.750	»
27)	Femiano Anna Maria, coniugata con prole	»	51.750	»
28)	Mola Margherita	»	51.750	»
29)	Saviano Concetta	»	51.250	»
30)	Nasti Maria, orfana di guerra	»	51.125	»
31)	Campanini Ebe	»	51.125	»
32)	Giannone Elena	»	50.875	»
33)	Di Biasio Immacolata	voti	50.625	su 100
34)	Vuotto America	»	50.375	»
35)	Giordano Anna	»	50.000	»
36)	Sirignano Giovanna	»	49.750	»
37)	Mazzocchi Bernardina, orfana guerra	»	49.125	»
38)	Moriello Angela	»	49.125	»
39)	Petrullo Lucia	»	48.625	»
40)	Paolillo Venere	»	48.500	»
41)	Nespoli Maria	»	48.375	»
42)	Rispoli Antonia, coniugata con prole	»	48.250	»
43)	Cacace Rachele, coniugata	»	48.250	»
44)	Norri Aurora	»	48.250	»
45)	Imarisio Giuseppina	»	47.875	»
46)	Brognari Gioconda	»	47.750	»
47)	Di Donato Carmela, coniug. con prole	»	47.375	»
48)	Maggio Anna	»	47.375	»
49)	Masciandaro Maria, coniug. con prole	»	47.250	»
50)	Spadaro Letteria	»	47.250	»
51)	Coronato Carolina	»	47.125	»
52)	Cinque Luisa	»	46.750	»
53)	Buroni Maria Virginia	»	46.625	»
54)	Soriano Teresa, coniugata con 4 figli	»	46.250	»
55)	Errico Caterina, coniugata con 3 figli	»	46.250	»
56)	Passerini Vittorina	»	46.250	»
57)	Lucibelli Quirina	»	46.000	»
58)	Bertano Violetta	»	45.750	»
59)	Marchetiello Fernanda	»	45.625	»
60)	Pirone Costantina	»	45.625	»
61)	Diodato Rosa, sorella caduto in guerra	»	45.250	»
62)	Martin Laura, età (1910)	»	45.250	»
63)	Ius Giovanna età (1911)	»	45.250	»
64)	Bernardo Maria Santa	»	45.250	»
65)	Russo Caterina	»	45.000	»
[illegible]	Marragony Olga	»	[illegible]4.250	»
67)	Chianese Marianna	»	[illegible]4.125	»
68)	Favilli Margherita	»	44.000	»
69)	Rogliani Giulia	»	43.875	»
70)	Mele Giuseppina, coniugata con prole	»	43.250	»
71)	Saviano Amalia età (1909)	»	43.250	»
72)	Spera Maria, età (1913)	»	43.250	»
73)	Costantino Filomena	»	42.500	»
74)	Vuolo Anna	»	42.000	»
	Scalzi Ines	»	41.625	»
76)	Schiattarelli Eva	»	41.500	»
77)	Mormile Amelia	»	40.500	»
78)	Piscopo Maria Concetta	»	40.375	»
79)	Pucci Letizia	»	40.250	»
80)	Capasso Raffaela	»	40.000	»
81)	Fiorentini Filomena	»	39.250	»
82)	Costagliola Rita, servizio prestato presso l'Amministrazione cui concorre	»	38.500	»
83)	Capuano Anna Edvide	»	38.500	»
84)	Piccirillo Cira	»	38.250	»
85)	Corbyons Giovanna, età (1908)	»	38.000	»
86)	Chechuz Elda	»	38.000	»
87)	Mauro Nerina	»	37.875	»
88)	Monaco Anna	»	37.000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 13 dicembre 1941-XX

Il prefetto: ALBINI

(87)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.